

I nuovi regolamenti UE sugli aiuti di stato "de minimis"

In linea di principio, gli aiuti di stato sono incompatibili con il mercato comunitario, giacché contrari al principio della libera concorrenza tra gli Stati membri. Un'eccezione è costituita dai cosiddetti aiuti "de minimis", in altre parole quelle sovvenzioni d'importo limitato concesse ad un'impresa in un determinato arco temporale che, si ritiene, non possano in alcun modo alterare la concorrenza e non sono, pertanto, soggette all'obbligo di previa notifica ed approvazione da parte della Commissione europea¹³. In virtù di tale regola, lo Stato e la Pubblica Amministrazione possono erogare aiuti alle imprese nel limite di determinati massimali, indicati dall'Esecutivo UE che non possono superare i 200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari (a partire dall'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi precedenti). Un'impresa che è in procinto di richiedere un'agevolazione assoggettata al regime "de minimis" dovrà quindi redigere un'apposita dichiarazione evidenziando quali altri aiuti ha acquisito; dalla sottrazione dal tetto massimo di 200.000 € di tutti gli aiuti ottenuti nei tre esercizi, risulterà l'importo massimo concedibile a quell'impresa.

Nell'ambito della summenzionata materia, sono stati pubblicati in data 24/12/2013 - nella GUUE L 352 - i nuovi regolamenti UE sugli aiuti "de minimis" - applicabili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Nella fattispecie:

- Il **regolamento** (UE) n. **1407/2013** della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis"** - Allegato 1.
- Il **regolamento** (UE) n. **1408/2013** della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis" nel settore agricolo** Allegato 2.

13 L'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, TCE) contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1, TCE).

Alcune categorie di aiuti possono, tuttavia, essere dispensate dall'obbligo di notifica in virtù del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 87 (ex articolo 92) e 88 (ex articolo 93) del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.

La norma de minimis, così introdotta, prevede una deroga per le sovvenzioni d'importo minimo. Essa stabilisce una soglia al di sotto della quale gli aiuti non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

1. Il regolamento (UE) n. 1407/2013

Il nuovo regolamento - sostanzialmente identico al precedente¹⁴ - mantiene **il massimale di 200.000 €** per gli aiuti che un'impresa unica può ricevere da uno Stato membro **nell'arco di tre esercizi finanziari**¹⁵.

Esso presenta, tuttavia, **due novità di rilievo:**

La **prima è l'estensione dell'ambito di applicazione alle imprese in crisi**, fattispecie vietata in passato. Per il resto, in piena continuità con il precedente regolamento, si applica alle imprese di qualsiasi settore ad esclusione:

- *Delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;*
- *Della produzione primaria dei prodotti agricoli;*
- *Delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, limitatamente ad alcune fattispecie;*
- *Degli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati;*
- *Degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.*

La **seconda è l'introduzione ex novo della nozione di "impresa unica"**: nel calcolo del plafond de minimis deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione, sia l'insieme delle imprese collegate a questa.

14 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") - GUUE 379 del 28/12/2006.

15 Il nuovo regolamento mantiene inalterato il massimale di 100.000 € (art. 3, paragrafo 2, secondo comma) ma, a differenza della precedente disciplina, esclude da tale soglia ridotta il **"trasporto su strada di passeggeri"**, le cui imprese dovranno rispettare il massimale ordinario di 200.000 €, applicabile a tutti gli altri settori.

In sostanza, il massimale ridotto continuerà ad applicarsi alle sole imprese "operanti nel **settore del trasporto di merci su strada per conto terzi**". Inoltre, in considerazione dell'eccesso di capacità nel settore, nonché degli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento "de minimis", come nel precedente regolamento, gli aiuti finalizzati all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte d'impresе che effettuano tale trasporto per conto terzi.

Il paragrafo 3 del medesimo articolo 3 fa un'importante precisazione riguardante le imprese che, oltre ad effettuare attività di "trasporto di merci su strada per conto terzi", esercitano anche altre attività soggette al massimale ordinario di 200.000 €.

In questi casi, all'impresa può applicarsi tale massimale a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati - quali la contabilità separata delle attività o la distinzione dei costi - che l'attività di "trasporto di merci su strada" non tragga un vantaggio superiore a 100.000 € e che non si utilizzino aiuti "de minimis" per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. In caso contrario - laddove tale garanzia non possa essere riscontrata - i massimali ridotti si applicano, come precisato al considerando (11) a tutte le attività dell'impresa interessata, senza distinzione dei diversi settori di operatività.

Per impresa unica - ai sensi dell'*articolo 2, paragrafo 2* - s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni di collegamento, da verificare sia a monte sia a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:

- a) *Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) *Un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) *Un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) *Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

I massimali di cui al *paragrafo 2* si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato".

Nei **casi di fusione ed acquisizione**, il regolamento prevede che per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. (*articolo 3, paragrafo 8*).

In **caso di scissione**, invece, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione (*articolo 3, paragrafo 9*).

Tra le altre novità è da segnalare l'introduzione dell'*articolo 5*, dedicato alle **regole sul cumulo**, dal contenuto più ampio ed articolato rispetto alla corrispondente disposizione riservata a tale argomento dal precedente regolamento; In particolare, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento in esame possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti "de minimis", a condizione che non superino il massimale di 200.000 € previsto dall'*articolo 3, paragrafo 2*; tuttavia, nel caso specifico di aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 - cioè gli aiuti d'importanza minore concessi ad imprese che forniscono servizi d'interesse economico generale (SIEG) - possono essere cumulati fino a concorrenza del massimale previsto da tale ultimo regolamento.

Quanto alle **disposizioni in materia di controlli**, il nuovo regolamento rimane sostanzialmente invariato, giacché la proposta di rendere obbligatoria l'istituzione di un registro centrale degli aiuti "de minimis" entro il 31/12/2015 - presente nella bozza di regolamento precedente a quella approvata - non è stata confermata nella versione definitiva. Di conseguenza, **l'istituzione di un registro centrale degli aiuti "de minimis"** - contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da tutte le autorità dello SM - **rimane soltanto opzionale**. (*articolo 6, paragrafo 2*).

Rimangono invariati, inoltre, gli obblighi di controllo a carico degli Stati membri, funzionali ad assicurare che gli aiuti concessi siano conformi alle disposizioni del regolamento. In particolare, lo Stato deve informare per iscritto l'impresa beneficiaria dell'importo potenziale dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione lordo, sottolineare il carattere di "de minimis" dell'aiuto, facendo esplicito riferimento al regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella GUUE.

Prima di concedere l'aiuto, inoltre, **lo Stato deve richiedere all'impresa interessata una dichiarazione, resa in forma scritta o elettronica, relativa ad altri eventuali aiuti ricevuti** a norma di uno qualsiasi dei regolamenti "de minimis", durante l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti. Lo Stato membro può erogare nuovi aiuti "de minimis" soltanto dopo aver accertato che tali aiuti non comportino il superamento del massimale di 200.000 € e che siano rispettate le regole sul cumulo. Lo Stato membro, infine, ha altresì l'obbligo di trasmettere alla Commissione tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per accertare il rispetto delle condizioni del regolamento, entro venti giorni lavorativi dalla richiesta salvo la fissazione di un termine più lungo.

Per quanto riguarda la **trasparenza, la parità di trattamento e di controllo efficace**, è opportuno - come precisato al considerando (14) - applicare il regolamento "de minimis" ai soli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. La Commissione considera "aiuti trasparenti", ad esempio, le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.

Il regolamento n. 1998/2006 considerava trasparenti gli aiuti sotto forma di prestiti solo se l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato con riferimento ai tassi di mercato. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, il nuovo regolamento, oltre a questa ipotesi, introduce un meccanismo convenzionale, in virtù del quale un prestito assistito da una garanzia pari al 50% del prestito, di importo pari a 1 milione di € e di durata non superiore a cinque anni (o pari a 500.000 € su un periodo di dieci anni) è considerato equivalente al massimale "de minimis". Rimangono invariati, invece, i criteri da rispettare affinché possano essere considerati "trasparenti" gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale e di misure per il finanziamento del rischio, mentre i criteri relativi agli aiuti concessi sotto forma di garanzia, risultano solo lievemente rimodulati.

2. Il regolamento (UE) n. 1408/2013

Il nuovo regolamento - pur ricalcando sostanzialmente sul piano procedurale le norme in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013¹⁶ - **si differenzia per alcuni elementi di fondamentale importanza per le imprese agricole.** Nella fattispecie:

- Raddoppia - passando **da 7.500 € a 15.000 €** - il massimale di aiuto ottenibile per beneficiario, nell'arco di tre esercizi finanziari;
- Aumenta **all'1%, rispetto allo 0,75%** precedente, il valore della produzione agricola stabilito per ciascun Stato membro, per commisurare il plafond nazionale degli importi degli aiuti "de minimis" concedibili.

L'Esecutivo UE, infatti, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle norme sul "de minimis", ha accolto la richiesta dell'Italia - sostenuta da quasi tutti gli altri Stati membri - di innalzare l'importo degli aiuti concedibili ad una singola impresa, giacché il raddoppio del massimale attuale continua a garantire il rispetto dei principi della concorrenza e degli scambi.

Il **plafond finanziario che può essere concesso dall'Italia** complessivamente a tutte le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nel triennio è pari a **475.080.000 €**, rispetto ai precedenti 320.505.000 €.

Da segnalare, infine, che in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo - che dovrebbe essere adottato entro il primo semestre dell'anno in corso - la Commissione europea ha esteso¹⁷ la validità di tutto il pacchetto di regole in scadenza il 31/12/2013 fino al 30/12/2014. Gli aiuti esentati dalla notifica potranno essere concessi sulla base delle regole attualmente in vigore fino al 31/12/2014 - in virtù di un periodo di proroga di sei mesi successivi alla data di scadenza.

L'Esecutivo UE ha altresì prorogato la validità dei regimi vigenti che sarebbero scaduti il 31/12/2013. La scadenza dei regimi - unitamente alla mancanza delle nuove norme - avrebbe, infatti, comportato una grave impasse non solo nell'attuazione della politica degli aiuti di Stato, ma anche nello sviluppo rurale, e, in particolare, per misure, come quelle forestali, alle quali si applicano le regole della concorrenza poiché escluse dal campo agricolo.

16 Regolamento(CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli - GUUE L 337 del 21/12/2007.

17 Comunicazione della Commissione recante modifica e proroga dell'applicazione degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 - GUUE C 339 del 20/11/2014. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:339:0001:0002:IT:PDF>